

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 2006

831ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Omissis

Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" (n. 589)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Esame e rinvio)

Il presidente **AZZOLLINI**, in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, evidenziando, per quanto attiene ai profili più direttamente incidenti sugli equilibri finanziari degli enti interessati che, in relazione all'articolo 20, occorre valutare se la mancata inclusione tra i principi fondamentali dell'obbligo di indicare nell'ordinativo di incasso la risorsa o il capitolo cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza, come invece previsto dall'articolo 180, comma 3, lettera e) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di seguito testo unico), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e nel mandato di pagamento l'intervento o il capitolo sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui, come invece previsto dall'articolo 185, comma 2, lettera c) del citato testo unico, siano suscettibili di ridurre l'operatività dell'istituendo sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici di cui all'articolo 28 della legge n. 289 del 2002. Analogamente, ritiene necessario valutare i possibili effetti della mancata inclusione fra i suddetti principi fondamentali del divieto, di cui all'articolo 190, comma 2, del testo unico, di conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Riscontra altresì l'esigenza di valutare gli effetti del mancato recepimento tra i principi fondamentali recati dal provvedimento in esame dei vincoli posti al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio dall'articolo 194 del testo unico e del conseguente mancato richiamo della suddetta disciplina quale unica esimente nel caso di acquisizione di beni e servizi in violazione dei principi per l'assunzione degli impegni e per l'effettuazione delle spese, di cui all'articolo 22, comma 3. Tale comma reca infatti un generico richiamo alla possibilità di riconoscere la suddette operazioni quali debiti fuori bilancio mentre l'articolo 191, comma 4, del vigente testo unico pone un più stringente riferimento ai vincoli di cui al citato articolo 194 del testo unico.

In merito all'articolo 24, relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, fa presente altresì la necessità di acquisire chiarimenti sull'equivalenza tra la nozione di ripiano degli squilibri accertati, ivi richiamata, e il riferimento all'obbligo di adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico. In relazione alle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 dello schema di decreto originario dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ritiene infine necessario acquisire conferma che il richiamo ivi previsto alle gestioni in conto

residui non autorizzi l'eventuale impiego di somme in conto residui per finalità difformi da quelle ammesse dalla vigente normativa contabile.

Stanti i concomitanti lavori dell'Assemblea, si riserva quindi di integrare la suddetta esposizione in una successiva seduta per svolgere delle più articolate considerazioni sui profili sistematici del provvedimento in esame e proporre, pertanto, di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avvisa che le sedute della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, già convocate per domani, mercoledì 8 febbraio, alle ore 9 e 9,15, sono anticipate, rispettivamente, alle ore 8,30 e 8,35.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

832^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Omissis

Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" (n. 589)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente **AZZOLLINI**, in qualità di relatore, riservandosi di integrare successivamente l'esposizione svolta nella precedente seduta per svolgere delle più articolate considerazioni sui profili sistematici del provvedimento in esame, stante l'esigenza di rendere il parere in ordine a provvedimenti particolarmente urgenti all'ordine del giorno della Sottocommissione per i pareri, propone di rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo nonché di sospendere la seduta.

La Commissione conviene e la seduta viene pertanto sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 20,45.

ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE ANTIMERIDIANE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente **AZZOLLINI** avverte che le sedute della Commissione e della Sottocommissione per i pareri già convocate per domani, rispettivamente, alle ore 9 e alle ore 9,15, sono rispettivamente anticipate alle ore 8,30 e alle ore 8,35.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,50.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 2006

835^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" (n. 589)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il sottosegretario D'ALI', con riferimento alle considerazioni esposte dal Presidente relatore nelle precedenti sedute, ricorda che in ordine all'articolo 20 dello schema di decreto in titolo è stato chiesto di valutare se la mancata inclusione tra i principi fondamentali dell'obbligo di indicare nell'ordinario di incasso la risorsa o il capitolo cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza e nel mandato di pagamento l'intervento o il capitolo sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui, possano ridurre l'operatività dell'istituendo sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici di cui all'articolo 28 della legge n. 289 del 2002. Al riguardo, fa presente che la problematica prospettata non sussiste in quanto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 attuativo del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) prevede una codificazione uniforme delle spese e delle entrate senza alcuna distinzione tra residui e competenza. Per tale sistema è infatti rilevante la gestione di cassa. Circa i possibili effetti della mancata inclusione fra i suddetti principi fondamentali del divieto, di cui all'articolo 190, comma 2, del testo unico, di conservazione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 267 del 2000, precisa che nell'ambito dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici non sussiste la necessità di prevedere una simile disposizione in quanto la medesima è una logica conseguenza del principio che codifica la nozione di residui passivi. Infatti, se i residui passivi sono costituiti da somme impegnate e non pagate è logico dedurre che nell'ambito degli stessi residui non possono essere ricomprese le somme non impegnate le quali sono destinate ad andare in economia.

In merito all'esigenza, prospettata dal relatore, di valutare gli effetti del mancato recepimento tra i principi fondamentali recati dal provvedimento in esame dei vincoli posti al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio dall'articolo 194 del testo unico, fa presente che la Corte dei conti nel fornire il parere su un primo schema di decreto contenente una disposizione disciplinante il riconoscimento di debiti fuori bilancio ha osservato che il richiamo al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio non appare conferente, in quanto si farebbe assurgere a principio di armonizzazione un istituto a carattere eccezionale che introduce norme in contrasto con il principio della universalità del bilancio in quanto riguarda un aspetto gestionale e non prettamente l'armonizzazione dei bilanci.

In merito all'articolo 24, relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ricorda che sono stati chiesti chiarimenti sull'equivalenza tra la nozione di ripiano degli squilibri accertati, ivi richiamata, e il riferimento all'obbligo di adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico. In proposito rileva che l'articolo 193 del testo unico prevede, nel suo complesso, il mantenimento del pareggio e di tutti gli equilibri interni al bilancio. Tale principio è stato codificato nell'articolo 24 dello schema di decreto facendo riferimento al generico concetto del mantenimento degli equilibri generali di bilancio in cui è ricompreso anche il pareggio complessivo. Pertanto, in ordine a quanto richiesto, fa presente che il ripristino del pareggio rientra nell'ambito del concetto di ripiano degli squilibri accertati.

In relazione alle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5, dello schema di decreto originario dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali - su cui il relatore ha riscontrato l'esigenza di acquisire conferma che il richiamo, ivi previsto, alle gestioni in conto residui non autorizzi l'eventuale impiego di somme in conto residui per finalità difformi da quelle ammesse dalla vigente normativa contabile - segnala che il supposto pericolo non sussiste in quanto le somme impegnate e portate a residuo non possono non essere utilizzate per le finalità impresse con lo stesso impegno. Infatti, potendosi effettuare un impegno solo a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, le relative somme sono destinate ad onorare l'obbligazione assunta. Inoltre, fa presente che il richiamo dei residui nell'ambito del piano esecutivo di gestione è finalizzato unicamente a richiamare la responsabilità gestionale dei responsabili dei servizi.

Su proposta del presidente relatore AZZOLLINI, la Commissione conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

SULL'ORDINE DEL GIORNO 0/3613/41/5^a APPROVATO DALLA COMMISSIONE NEL CORSO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006

Il presidente AZZOLLINI ricorda che l'ordine del giorno 0/3613/41/5^a, approvato il 4 novembre scorso durante la sessione di bilancio, riguardava tre punti, il primo dei quali, la lettera a), chiedeva al Governo di fornire con urgenza una prospettazione dei dati tale da disaggregare il bilancio dello Stato fino al quarto livello delle funzioni-obiettivo nonché un quadro dei conti della Pubblica amministrazione strutturato ad un livello più dettagliato rispetto alle categorie.

Gli altri due punti (rispettivamente lettere b) e c)) erano riferiti alla prossima sessione di bilancio, dal momento che chiedevano un DPEF con un livello di tendenziale più dettagliato rispetto alle menzionate categorie, la disaggregazione del bilancio triennale a livello di unità previsionale di base nonché la fornitura di un quadro di previsione della legge finanziaria in termini anche di fabbisogno e di indebitamento netto per quanto riguarda gli aggregati di cui all'allegato 8 del relativo disegno di legge, ossia essenzialmente i titoli. Sottintesa e collegata a tale ultima richiesta, sempre al medesimo fine della ricostruibilità della manovra presentata sotto il profilo dei tre saldi in considerazione, era l'esigenza di una espressione dell'allegato 7 del medesimo disegno di legge (riferito notoriamente alla sola componente normativa) anche con riferimento alle tabelle del disegno di legge.

Poiché per le lettere b) e c) al momento non vi sono ovviamente questioni da porre, rileva che il problema è il seguito da fornire, nell'immediato, alle richieste di cui alla lettera a). Per quanto riguarda la prima delle due richieste, (prospettazione dei dati disaggregati del bilancio fino al quarto livello delle funzioni-obiettivo), segnala che vale la pena ricordare che in riferimento al disegno di legge di bilancio iniziale ogni stato di previsione offre già tali informazioni. Ne discende che ciò che si può chiedere adesso al Governo - che è poi il punto affrontato dall'ordine del giorno - è di aggiornare tale quadro informativo per tutti gli stati di previsione tenendo conto degli effetti delle due note di variazioni intervenute in sessione e quindi delle correzioni intervenute con la manovra di finanza pubblica agli stanziamenti iniziali.

Per quanto riguarda la seconda delle due richieste, (invio di un bilancio a livello della Pubblica amministrazione aggiornato e disaggregato rispetto alle categorie), ricorda che proprio nelle prime settimane dell'anno scorso fu presentato il bilancio semplificato a livello di Pubblica amministrazione: al momento, quindi, si potrebbe richiedere al Governo il rispetto di quanto già attuato nel 2005, con la sollecitazione ad inviare al Parlamento i relativi aggiornamenti senza ritardi che ne pregiudichino la significatività, onde permettere di monitorare l'evoluzione delle principali grandezze di finanza pubblica.

Il senatore MORANDO (DS-U) esprime apprezzamento per la proposta formulata dal Presidente in relazione ai seguiti da dare al citato ordine del giorno 0/3613/41/5^a, di cui è stato proponente con i senatori Giaretta, Ripamonti e Caddeo, e rileva che la Commissione potrebbe conferire mandato al Presidente ad assumere le conseguenti iniziative.

La Commissione conferisce infine mandato al Presidente a rappresentare nelle forme più opportune al Governo l'esigenza di dare corso alle indicazioni di cui all'ordine del giorno 0/3613/41/5^a (nuovo testo), approvato lo scorso 4 novembre 2005, nei termini proposti dal Presidente medesimo.

La seduta termina alle ore 9,25

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2006

841ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici" (n. 589)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Il presidente-relatore [AZZOLLINI](#) (FI) ricorda che nella precedente seduta era stata illustrata una bozza di parere favorevole con osservazioni.

Con l'avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, viene approvata la suddetta proposta di parere ([pubblicata in allegato al resoconto della presente seduta](#)).

Omissis

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 589

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto delle precisazioni fornite dal Governo secondo le quali:

a) con riferimento all'articolo 20 la mancata inclusione tra i principi fondamentali dell'obbligo di indicare nell'ordinario di incasso la risorsa o il capitolo cui è riferita l'entrata distintamente per residui o competenza e nel mandato di pagamento l'intervento o il capitolo sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui, non riducono l'operatività dell'istituendo sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici di cui all'articolo 28 della legge n. 289 del 2002 in quanto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 attuativo del sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) prevede una codificazione uniforme delle spese e delle entrate senza alcuna distinzione tra residui e competenza;

b) non derivano effetti della mancata inclusione fra i suddetti principi fondamentali del divieto, previsto dall'articolo 190, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, di conservazione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183 del testo unico medesimo, in quanto la suddetta disposizione è una logica conseguenza del principio che codifica la nozione di residui passivi;

c) il principio del mantenimento del pareggio e di tutti gli equilibri interni al bilancio, di cui all'articolo 193, comma 2, è stato codificato nell'articolo 24 dello schema di decreto facendo riferimento al generico concetto del mantenimento degli equilibri generali di bilancio, in cui è ricompreso anche il pareggio complessivo, e preso altresì atto dell'assicurazione che il ripristino del pareggio rientra nell'ambito del concetto di ripiano degli squilibri accertati;

d) non sussiste la possibilità che, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5, dello schema di decreto originario dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il richiamo,

ivi previsto, alle gestioni in conto residui autorizzi l'eventuale impiego di somme in conto residui per finalità difformi da quelle ammesse dalla vigente normativa contabile in quanto le somme impegnate e portate a residuo non possono che essere utilizzate per le finalità impresse con lo stesso impegno - infatti, potendosi effettuare un impegno solo a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, le relative somme sono destinate ad onorare l'obbligazione assunta - e preso altresì atto della precisazione secondo la quale il richiamo dei residui nell'ambito del piano esecutivo di gestione è finalizzato unicamente a evidenziare la responsabilità gestionale dei responsabili dei servizi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole invitando tuttavia il Governo a valutare l'opportunità di considerare il recepimento, tra i principi fondamentali recati dal provvedimento in esame, dei vincoli posti al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio dall'articolo 194 del testo unico, considerato che la Corte dei conti, nel fornire il parere su un primo schema di decreto contenente una disposizione disciplinante il riconoscimento di debiti fuori bilancio, ha osservato che il richiamo al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio non appare conferente, in quanto si farebbe assurgere a principio di armonizzazione un istituto a carattere eccezionale che introduce norme in contrasto con il principio della universalità del bilancio in quanto riguarda un aspetto gestionale e non prettamente l'armonizzazione dei bilanci, e che, tuttavia, la formulazione del provvedimento in esame appare da un punto di vista sistematico meno rigorosa omettendo il richiamo ai suddetti vincoli previsti dalla legislazione vigente.

La Commissione, infine, preso atto delle osservazioni espresse dalla 1^a Commissione permanente, invita il Governo a valutarne la portata considerandole parte integrante del presente parere.